

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2015, n. 47

Disposizioni sul sistema sanitario di emergenza urgenza. Modifiche alla l.r. 40/2005.

(GU n.39 del 10-10-2015)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 17 aprile 2015)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 76-ter della l.r. 40/2005
Art. 2 - Modifiche all'art. 76-quater della l.r. 40/2005
Art. 3 - Modifiche all'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005
Art. 4 - Modifiche all'art. 76-septies della l.r. 40/2005
Art. 5 - Modifiche all'art. 76-novies della l.r. 40/2005
Art. 6 - Norme di prima applicazione

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di una migliore funzionalità del sistema sanitario di emergenza urgenza e' opportuno apportare alcune modifiche alle pertinenti disposizioni della l.r. 40/2005;

2. In particolare e' opportuno integrare la composizione del sistema territoriale di soccorso nonche' le funzioni da esso svolte. E' inoltre opportuno specificare meglio l'articolazione delle attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale, il ruolo della Conferenza regionale permanente, nonche' le linee di indirizzo su cui e' strutturato il sistema budgetario delle attivita' di trasporto;

Approva

la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 76-ter della l.r. 40/2005

1 Il comma 3 dell'art. 76-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), e' sostituito dal seguente:

"3. Il sistema territoriale di soccorso e' composto dalle aziende unita' sanitarie locali, dai comitati della Croce rossa italiana (CRI) e dalle associazioni di volontariato iscritte nell'elenco di

cui all'art. 76-quinquies, nonche' dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI."

2. Il comma 4 dell'art. 76-ter della l.r. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

"4. Il sistema territoriale di soccorso, costituito dalle postazioni di emergenza territoriale distribuite sul territorio regionale, dai mezzi di soccorso e dal personale, sanitario e non sanitario adibito a tale servizio, nonche' dalle strutture degli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI, e dal relativo personale, garantisce le seguenti funzioni:

- a) intervento sul luogo ove si verificano eventi di gravita' rilevante per la salute di uno o piu' soggetti;
- b) ripristino e stabilizzazione delle funzioni vitali compromesse;
- c) trasporto del paziente presso il presidio ospedaliero piu' idoneo in relazione alle condizioni cliniche del soggetto stesso;
- d) supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema."

Art. 2

Modifiche all'art. 76-quater della l.r. 40/2005

1. Prima del comma 1 dell'art. 76-quater della l.r. 40/2005 e' inserito il seguente:

"01. L'attivita' di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale e' articolata nelle attivita' svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 76-quinquies e nelle attivita' svolte dagli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e dal Comitato regionale della CRI."

2. Il comma 1 dell'art. 76-quater della l.r. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

"1. Le attivita' svolte dalle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art. 76-quinquies, sono le seguenti:

- a) servizi di trasporto di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa territoriale;
- b) servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), effettuati tramite ambulanza;
- c) servizi di trasporto nei quali le condizioni cliniche del paziente richiedono esclusivamente l'utilizzo di un'ambulanza, la necessita' dell'assistenza "in itinere" con personale sanitario e/o altro personale adeguatamente formato ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attivita' di trasporto sanitario), nonche' l'esigenza di garantire la continuita' delle cure al fine di non interrompere il percorso assistenziale gia' intrapreso."

3. Dopo il comma 1 dell'art. 76-quater della l.r. 40/2005 e' inserito il seguente:

"1-bis. Gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e il Comitato regionale della CRI, su delega delle associazioni o comitati, svolgono le attivita' di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza e in particolare:

- a) coordinamento e raccordo delle associazioni al fine di implementare l'uniformita' dei modelli organizzativi e favorire l'efficienza e la razionalizzazione del sistema;
- b) attivita' di raccordo dei sistemi informativi delle associazioni, al fine di garantire l'assolvimento del debito informativo nei confronti della Regione;
- c) supporto delle associazioni per quanto concerne l'attivita' formativa dei soccorritori volontari, nonche' tenuta dei relativi

elenchi regionali;

d) coordinamento degli interventi delle associazioni in occasione di maxi emergenze e calamita' di rilievo regionale e nazionale e difesa civile, anche attraverso la partecipazione al Nucleo operativo sanitario regionale per le maxi emergenze (NOSME);

e) promozione ed implementazione di processi di sviluppo del sistema."

Art. 3

Modifiche all'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005

1 Alla fine del comma 1 dell'art. 76-quinquies della l.r. 40/2005 sono inserite le parole: "e l'eventuale scelta dell'organismo rappresentativo con delega allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 76-quater", comma 1-bis."

Art. 4

Modifiche all'art. 76-septies della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 76-septies della l.r. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

"2. La Conferenza regionale permanente, in particolare, definisce le linee di indirizzo per la programmazione aziendale, per l'elaborazione dei piani annuali attuativi locali, per la ripartizione delle risorse fra le singole aziende sanitarie, per le azioni di monitoraggio degli obiettivi e per lo svolgimento dell'attivita' di supporto tecnico, raccordo, coordinamento e tenuta del sistema di emergenza urgenza, di cui all'art. 76-quater, comma 1-bis."

Art. 5

Modifiche all'art. 76-novies della l.r. 40/2005

1. Il comma 2 dell'art. 76-novies della l.r. 40/2005 e' sostituito dal seguente:

"2. Il sistema budgetario e' strutturato sulla base dei seguenti indirizzi:

a) il budget da destinare al sistema territoriale di soccorso ricomprende complessivamente tutte le risorse destinate alle associazioni di volontariato e ai comitati della C RI, iscritti nell'elenco di cui all'art. 76-quinquies, determinate in ragione della quantita' e qualita' delle attivita' di trasporto di emergenza urgenza da erogare, nonche' le risorse destinate agli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e al Comitato regionale della CRI, in caso di delega per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 76-quater, comma 1-bis, determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi del comma 3;

b) per quanto attiene alle attivita' di trasporto sanitario sono previsti specifici indici di correzione riferiti ai comuni insulari, ai comuni montani ed ai comuni disagiati di cui alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 39 (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1985, n. 57 "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla legge regionale 2 novembre 1999, n. 58 "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani")."

Art. 6

Norme di prima applicazione

1. Per gli anni 2014 e 2015 le risorse per le attività di cui all'art. 76-quater della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sono determinate nel modo seguente:

a) le risorse per le associazioni ed i comitati della CRI sono attribuite sulla base dei dati conclusivi dell'attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza, afferenti agli esercizi 2014 e 2015, acquisiti dalle aziende sanitarie;

b) le risorse per gli organismi rappresentativi delle associazioni di volontariato e per il Comitato regionale della CRI, sono determinate in percentuale non superiore al 6 per cento delle risorse attribuite alle associazioni o comitati deleganti e tenuto conto del perseguimento degli obiettivi definiti dalla Conferenza regionale permanente. Tali risorse sono rendicontate ai sensi dell'art. 76-novies, comma 3, della l.r. 40/2005.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 aprile 2015

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25 marzo 2015.

(Omissis)